



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

IN FATTO DAL PROCEEDSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 25/01/2007

=====

ADDI' 25/01/2007 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 112 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSTI
COMPONSI:

RAFFAZZO	Nicola	Presidente	MANDARINI	Alessandra	Assessore
		Vice			
FORFILI	Massimo	Presidente	MICHELANGELE	Mario	"
ASTORRI	Bruno	Assessore	NELLI	Luigi	"
BATTARICA	Augusto	"	BARUCCI	Gaetano	"
BRACHINI	Regino	"	RODANO	Giulia	"
CIANI	Paola	"	TIBALDI	Alessandra	"
COSTA	Silvia	"	VALERINI	Daniela	"
DE ANGELIS	Francesca	"	ZARAVI	Filiberto	"
D'AMICO	Maria	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUSCINI

***** OMISSIONI

ASSENTI: COSTA RODANO

DELIBERAZIONE N. 26

Oggetto:

Proposta di legge regionale concernente: "Promozione della gestione associata di funzioni e servizi comunali" modificata alle leggi regionali 6 Agosto 1996, n. 14, 30 Luglio 1996, n. 30 e 5 Gennaio 2001, n. 1 e successive modificazioni."



25 25 GEN. 2007 *llly*

OGGETTO: Proposta di legge regionale concernente: "Promozione della gestione associata di funzioni e servizi comunali modifiche alle leggi regionali 6 Agosto 1999, n. 14, 30 Luglio 1996, n. 30 e 5 Gennaio 2001, n. 1 e successive modificazioni."

LA GIUNTA REGIONALE




SU PROPOSTA dell'Assessore Agli Affari Istituzionali

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 30 Luglio 1996, n. 30 concernente "Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali"

VISTA la legge regionale 6 Agosto 1999, n. 14 concernente "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e, in particolare, l'art. 12 che detta disposizioni sugli incentivi per promuovere forme di gestione associata;



VISTA la legge 5 Gennaio 2001, n. 1 e successive modificazioni concernente "Norme per la organizzazione e lo sviluppo del litorale del Lazio"

VISTA l'Intesa n. 936 del 1° marzo 2006, che ha sancito un accordo tra il Governo, le Regioni che si impegnano, nell'ambito delle rispettive competenze, a sviluppare, valorizzare e consolidare i processi di associazionismo comunale;

VISTA la determinazione n. 26 M/2006 del 29 Novembre 2006 della Conferenza permanente Regione-Autonomie Locali avente per oggetto: concertazione sull'Intesa integrativa in conferenza Unificata sui fondi a sostegno dell'Associazionismo Comunale;

CONSIDERATO che è indispensabile per la Regione Lazio individuare nuove modalità di attuazione degli interventi e di utilizzo mirato delle risorse regionali in materia di promozione dell'Associazionismo Comunale fra piccoli comuni per l'espletamento di funzioni e servizi;

PRESO ATTO della carenza di uno specifico ed organico sistema normativo che disciplina la materia dei piccoli comuni;

RAVVISATA l'esigenza di regolamentare in tempi brevi l'istituto dell'incentivazione dell'associazionismo comunale, al fine di partecipare al riparto delle risorse finanziarie disposte dallo Stato;

RITENUTO dover adeguare la normativa regionale ai criteri stabiliti nell'Intesa n.936 del 1° marzo 2006 con l'adozione di una disciplina conforme ai criteri di cui all'art. 3 della citata Intesa;

PRESO ATTO che, per conformare la vigente normativa ai nuovi indirizzi programmatici sopra richiamati, si rende necessario:

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

Pietro Marrazzo

25 25 GEN. 2007 *llg*

- modificare l'art. 12 la legge regionale 6 Agosto 1999, n. 14 concernente "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo";
- prevedere i finanziamenti nell'ambito del programma integrato di interventi per lo sviluppo del litorale del Lazio, adottato ai sensi della legge regionale 5 gennaio 2001, n. 1;
- abrogare gli artt. 6,7 e 8, della legge regionale 30 luglio 1996, n. 30 in quanto incompatibili con la disciplina attuale in fase di revisione organica della materia sui piccoli comuni;
- modificare l'art. 18 della legge regionale del 5 gennaio 2001, n. 1, concernente la composizione della cabina di regia per lo sviluppo del litorale laziale;

VISTO il testo della proposta di legge formulato dalla Direzione Regionale Affari Giuridici e Legislativi in collegamento con la Direzione competente in materia;

VISTA la relazione dell'Assessore competente in materia;

ESPERITA la concertazione in sede di conferenza con le autonomie locali;





PRESO ATTO che la presente deliberazione non è soggetta a concertazione con le parti sociali;

all'unanimità

DELIBERA

di approvare e sottoporre all'esame del Consiglio Regionale l'allegata proposta di legge regionale concernente "Promozione della gestione associata di funzioni e servizi comunali modifiche alle leggi regionali 6 Agosto 1999, n. 14, 30 Luglio 1996, n. 30 e 5 Gennaio 2001, n. 1 e successive modificazioni." composta di n. 5 (cinque) articoli e di una relazione che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.


Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



LEGGE REGIONALE N. 25 *llg*
DEL 25 GEN. 2007

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

“PROMOZIONE DELLA GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI E SERVIZI
COMUNALI MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 6 AGOSTO 1999, N.14, 30
LUGLIO 1996, N. 30 e 5 GENNAIO 2001, N. 1 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ”



Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo
Pietro Marrazzo

fm



ART. 1

(Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n.14)

1. L'articolo 12 della legge regionale 6 agosto 1999, n.14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) è sostituito dal seguente:

"Art.12

(Interventi regionali per agevolare e promuovere delle forme di gestione associata)

1. Nelle more di una disciplina regionale organica relativa all'individuazione degli ambiti territoriali e all'erogazione di contributi regionali per la promozione della gestione associata sovracomunale di funzioni e servizi finalizzata, anche, alla modifica delle circoscrizioni comunali, la Regione agevola e incentiva le forme associative costituite tra i comuni con le modalità di cui al presente articolo.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione concordata in sede di Conferenza Regione-Autonomie locali e adottata previo parere della Commissione consiliare competente, stabilisce i criteri, le misure e le modalità per la concessione di incentivi graduati in relazione alle diverse forme di gestione associata tra i comuni, prevedendo, in particolare:

- a) la correlazione degli incentivi al livello di unificazione valutato mediante specifici indicatori in ordine alle tipologie, alle caratteristiche ed al numero delle funzioni e dei servizi nonché alla realizzazione di uffici comuni;
- b) maggiorazioni, anche cumulabili, degli incentivi in caso di gestione associata realizzata tra comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti nonché in caso di gestione associata esercitata dalle unioni di comuni, dalle comunità montane e dalla comunità di arcipelago istituita ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);



- c) un'ulteriore maggiorazione degli incentivi, mediante la concessione di contributi ordinari e straordinari pari almeno al doppio di quelle spettanti alle unioni ai sensi della lettera f), per le unioni che deliberino di procedere alla fusione;
- d) l'esclusione dagli incentivi:
 - 1) delle unioni che interessino più del cinquanta per cento dei comuni e/o del territorio di una medesima comunità montana;
 - 2) dei servizi già finanziati dalla Regione ad analogo o identico titolo;
- e) la suddivisione degli incentivi in contributi ordinari annuali e contributi straordinari, per spese di primo impianto, da erogarsi all'atto della costituzione di nuove unioni o della realizzazione di gestioni associate mediante uffici comuni, nonché in contributi in conto capitale per investimenti;
- f) i termini e le modalità per la presentazione delle domande di contributo e per l'erogazione degli stessi entro l'anno di riferimento, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 93, comma 1, della legge regionale 7 giugno 1999, n.6.
- g) le modalità per la verifica della destinazione degli incentivi alle finalità di cui al presente articolo e per l'eventuale revoca degli stessi.

3. La deliberazione di cui al comma 2 prevede, altresì, spese per la promozione e la divulgazione di ricerche e di studi e per un monitoraggio in materia di associazionismo comunale, effettuati dalla Regione.

4. Al fine di valorizzare la specificità culturale, ambientale, e sociale nonché le potenzialità economiche e produttive delle isole, la Regione concede alla comunità di arcipelago di cui al comma 2, lettera b):

- a) finanziamenti nell'ambito del programma integrato di interventi per lo sviluppo del litorale del Lazio, adottato ai sensi della legge regionale 5 gennaio 2001, n. 1 (Norme per la valorizzazione e lo sviluppo del litorale del Lazio) e successive modificazioni;
- b) eventuali contributi per spese di funzionamento nella misura determinata dalla Giunta regionale tenendo conto delle specifiche esigenze.”.



ART. 2

(Abrogazione degli articoli 6, 7 e 8 della legge regionale 30 luglio 1996, n.30)

1 A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogati gli articoli 6, 7 e 8 della legge regionale 30 luglio 1996, n. 30 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali), fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5.



Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



ART. 3

(Modifica alla l.r. 1/2001 e successive modificazioni)

1. All'articolo 18, comma 2, lettera b), della l.r.1/2001 e successive modificazioni, le parole: "e il direttore della direzione regionale competente in materia di programmazione economica, o un dirigente dal lui delegato" sono sostituite dalle seguenti: "nonché i direttori delle direzioni regionali competenti in materia di programmazione economica e di enti locali, o due dirigenti da loro delegati".



Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

ART. 4

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge si provvede mediante gli stanziamenti dell'UPB R41 sull'apposito capitolo R41402.



Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

ART. 5

(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione, la Giunta adotta la deliberazione di cui all'articolo 12, comma 2, della l.r. 14/1999, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, entro sessanta giorni mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

2. Nelle more dell'adozione della deliberazione di cui al comma 1 i contributi per la gestione associata di funzioni e servizi comunali continuano ad essere concessi in base alla deliberazione del Consiglio regionale adottata ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della l.r. 30/1996.



Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



ALLEG. alla DELIB. N. ...²⁵...
DEL 25 GEN. 2007

RELAZIONE SULLA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

“Promozione della gestione associata di funzioni e servizi comunali modifiche alle leggi regionali 6 Agosto 1999, n. 14 , 30 Luglio 1996, n. 30 e 5 Gennaio 2001, n. 1 e successive modificazioni.”

Le modifiche apportate alle leggi regionali in oggetto citate hanno lo scopo di definire nuove modalità di attuazione degli interventi e di utilizzo mirato delle risorse regionali in materia di Associazionismo comunale che consentano:

- di realizzare una programmazione delle politiche e degli interventi all'interno di una strategia complessiva di politica sull'associazionismo dei comuni di piccole dimensioni;
- di garantire il più possibile un utilizzo ottimale delle risorse regionali evitandone la frammentazione;
- di uniformare e razionalizzare l'attività anche al fine di aumentare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa;

l'articolo 1, modifica l'Art. 12 della L.R. n. 14/1999 (organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e prevede inoltre, al comma 4 punti a) e b), i finanziamenti nell'ambito del programma integrato di interventi per lo sviluppo del litorale del Lazio, adottato ai sensi della legge regionale 5 gennaio 2001, n. 1.

l'articolo 2, prevede l'abrogazione degli artt. 6,7 e 8, della legge regionale 30 luglio 1996 n. 30 in quanto incompatibili con la disciplina attuale in fase di revisione organica della materia sui piccoli comuni.

l'articolo 3, modifica l'art. 18 della legge regionale del 5 gennaio 2001, n. 1, (concernente i componenti della cabina di regia per lo sviluppo del litorale laziale)

l'articolo 4, (disposizioni finanziarie) individua l' UPB R41 del bilancio regionale sul quale gravano le spese per l'attuazione della legge;

l'articolo 5, (disposizioni transitorie) prevede che, in sede di prima applicazione della presente legge, la Giunta regionale adotta la deliberazione di cui all'art. 12, comma 2, della legge regionale 14/99, come modificato dall'art. 1 della presente legge.

Il Presidente della Regione Lazio

Piero Marrazzo

L'Assessore Agli Affari Istituzionali

On. Regino Brachetti